

Trade & Customs Italian Update

Aprile - Giugno, n. 2/2017

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvermini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA) tra Ue e Canada (CETA): data fissata per l'applicazione provvisoria dell'accordo

Il nuovo accordo commerciale tra l'UE e il Canada (i.e. CETA), firmato il 30 ottobre 2016 e ratificato dal Parlamento europeo il 15 febbraio 2017, comporterà dalla sua entrata in vigore la graduale eliminazione di tutti i dazi doganali sui prodotti industriali nell'arco di 7 anni. Più specificamente, si segnala che sin dal primo giorno, il Canada eliminerà i dazi doganali sulle esportazioni dell'UE per un valore di 400 milioni di euro l'anno, che aumenteranno poi a 500 milioni di euro all'anno al termine dei periodi transitori. Le imprese europee potranno inoltre beneficiare di parti, componenti e altri fattori di produzione provenienti dal Canada che utilizzano per fabbricare i loro prodotti.

Infine il CETA, permetterà alle imprese europee di accedere agli appalti pubblici a tutti i livelli amministrativi (federale, provinciale e locale) ed in settori ad esempio quali informatica, trasporti su strada o su rotaia, nonché agevolazioni d'accesso ai prestatori europei di servizi, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, dell'ingegneria e in quello ambientale o contabile.

Come annunciato in occasione del G20 - in attesa della ratifica da parte degli Stati membri - l'accordo in commento sarà applicato provvisoriamente dal 21 settembre 2017.

Le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/989

A partire dal 14 giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/989 della Commissione dell'8 giugno 2017 (di seguito, anche, il 'Regolamento') il quale ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447, introducendo novità di rilievo per gli operatori, nonché modifiche rilevanti anche alle norme in materia di obbligazione doganale e garanzie.

In particolare, tra le principali novità introdotte dal Regolamento vale la pena evidenziare la riformulazione della norma relativa alla dichiarazione a lungo termine che consente al fornitore, dal 14 giugno u.s., di rilasciare un'unica dichiarazione che copra sia le merci consegnate entro la data del rilascio della dichiarazione doganale che quelle consegnate dopo tale data.

Inoltre, il Regolamento ha modificato la norma relativa al sistema degli esportatori registrati 'REX' prevedendo che 'fuori dall'ambito SPG' un documento relativo all'origine può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato. Si segnala tuttavia come sia ammessa una deroga fino al 31 dicembre 2017 a condizione che a compilare il documento relativo all'origine sia un esportatore autorizzato nell'Unione.

Le novità in materia di IVA introdotte dal D.L. del 24 aprile 2017, n. 50

Il D.L. del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto rilevanti novità in materia di IVA di immediato impatto per gli operatori.

Nello specifico tra le novità principali si segnala la riduzione del lasso di tempo entro cui i soggetti passivi d'imposta possono operare la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di beni e servizi. Le nuove disposizioni prevedono che la detrazione deve essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto (*ante* riforma il diritto in questione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso).

Inoltre, occorre segnalare come il Decreto in commento abbia modificato il termine di registrazione degli acquisti prevedendo che le fatture devono essere annotate nell'apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (anteriormente alle modifiche, era stabilito che l'annotazione avvenisse al più tardi nella dichiarazione annuale in cui era esercitato il diritto alla detrazione e quindi tale annotazione poteva essere con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto).

Merci unionali: ai fini IVA bisogna utilizzare il valore doganale

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la [Nota Prot. n. 34667 del 20 aprile 2017](#) ha precisato, a seguito di specifico quesito, il trattamento fiscale da applicare alle merci ottenute dalla lavorazione in regime di perfezionamento attivo all'atto dell'importazione delle stesse.

In particolare, con il documento di prassi in commento, l'Amministrazione doganale ha precisato che il titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo, ai fini della tassazione, potrà scegliere se importare i prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione applicando l'aliquota daziaria propria di questi ultimi (art.85 CDU) o, in alternativa, in applicazione dell'art.86, par.3 CDU determinando l'importo dei dazi all'importazione sulla base delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tale merci.

Pertanto, nel caso in cui l'operatore applichi l'art.85 CDU il valore imponibile oggetto di tassazione sarà determinato in base alle regole generali sul valore e, pertanto, includerà, se sono state utilizzate merci unionali, anche il valore di queste ultime. Laddove l'operatore non intenda sottoporre a tassazione il valore delle merci unionali dovrà optare per l'applicazione dell'art.86, par.3 del CDU.

Infine, l'Amministrazione doganale, con la Nota in commento, ha precisato che per le operazioni relative ad autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale ancora in essere nel periodo transitorio, dovrà essere applicata necessariamente, all'atto dell'importazione dei prodotti compensatori, la tassazione prevista dall'art.85 CDU.

Sentenze subito esecutive: pubblicati in Gazzetta i modelli per la garanzia

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno ultimo scorso è stato pubblicato il [Decreto Direttoriale del 18 maggio 2017](#) con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato i modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

Con i suddetti modelli, si concretizza il principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente (articolo 69, Dlgs 546/1992), introdotto nell'ambito della riforma del contenzioso tributario dalla L. n. 23/2014 che ha fissato i principi della riforma del sistema fiscale.

Secondo quanto stabilito dalla normativa, il contribuente può prestare idonea garanzia in relazione al pagamento di somme (ad eccezione delle spese di lite) per importi superiori a 10 mila euro; sull'ammissione alla prestazione della garanzia decide il giudice, considerando anche le condizioni di solvibilità del contribuente istante. Il costo della garanzia è anticipato dal contribuente e incombe sulla parte che risulta soccombente al momento della definizione del giudizio.

Le condizioni di prestazione della garanzia, la durata e il termine entro cui, in caso di indolenza del contribuente protrattasi per un periodo di tre mesi, è ammessa la sua escussione, sono disciplinate dal decreto del MEF n. 22 del marzo 2017. E' lo stesso decreto, all'art. 1 comma 4, a stabilire che la garanzia deve essere redatta secondo modelli approvati dal direttore generale delle finanze. Il decreto del MEF pubblicato il 21 giugno scorso, approva appunto i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia.

Operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici - chiarimenti delle Agenzie fiscali

Con una risoluzione congiunta - dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate - sono state chiariti i profili applicativi delle disposizioni doganali e fiscali connesse alle operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi.

In tal senso, in base all'art. 269 par. 2 lett. c) del Reg. UE nr. 952/2013 (*id est* Codice Doganale dell'Unione - CDU) le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da IVA o da accise, di navi e aeromobili a prescindere dalla loro destinazione non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione.

Tuttavia, ai sensi del successivo paragrafo 3 del succitato articolo, allo scopo di fornire all'operatore economico prova dell'avvenuto approvvigionamento, è richiesto che vengano espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.

In tal senso, il documento di prassi precisa che l'adempimento doganale è richiesto laddove ricorrano rifornimenti esenti di prodotti energetici destinati alle navi battenti bandiera di un Paese terzo nonché alle navi battenti bandiera di un Paese Ue che navigano in acque extra territoriali, ad esclusione della navigazione diretta tra porti nazionali o da un porto dello Stato verso porti dell'Unione per la quale trova piena applicazione la disciplina del DM n. 225/2015.

Nei rimanenti casi la prova dell'avvenuto approvvigionamento è data dall'attestazione di ricezione del prodotto, da parte del comandante dell'imbarcazione, sul DAS e sul memorandum.

Per quanto riguarda il trattamento applicabile ai fini IVA, l'Agenzia delle entrate ribadisce - come già affermato con la risoluzione 1/E del 2017 - che le fattispecie di bunkeraggio debbono essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all'art. 8-*bis*, primo comma, lett. d), D.P.R. 633/72 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali.

Il suddetto regime di non imponibilità sarà applicabile anche nell'ipotesi in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell'armatore avvenga mediante intervento di due trader, a condizione, però, che il trasferimento della proprietà del carburante fra i trader medesimi sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione tra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante.

Viene precisato, inoltre, che l'intermediario - se si tratta di un operatore non stabilito nel territorio nazionale - dovrà identificarsi ai fini IVA ovvero (se extra-UE) nominare un rappresentante fiscale, nei casi in cui il cessionario sia un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato. L'identificazione, invece, non è obbligatoria laddove il trader (operatore economico non stabilito nel territorio nazionale) formalmente proprietario del bene, ancorché non lo detenga materialmente, ceda il carburante ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Si rinvia, tuttavia, al testo della risoluzione per ulteriori specifiche.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

KPMG, Tax & Legal

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

KPMG, Tax & Legal

T: +39 06 809631

E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Aprile - Giugno, n. 2/2017

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.